

Titolo I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Nuvolera è Ente locale autonomo e rappresenta la propria comunità curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

2. Il Comune di Nuvolera persegue i propri fini istituzionali, si organizza e svolge la propria attività nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi statali, delle norme regionali e del presente Statuto.

3. Il Comune di Nuvolera rivendica la coscienza ed il rispetto delle radici Cristiane della propria gente.

Art. 2 - Il territorio

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni compresi nelle mappe catastali costituite da n. 25 fogli e confina a Nord con il Comune di Serle e di Nuvolento, ad Est con il Comune di Nuvolento, a Sud con il Comune di Bedizzole e di Mazzano ed a Ovest con i Comuni di Mazzano, Rezzato e Botticino. Il territorio del Comune è costituito dal centro storico, di cui fanno parte le località Camprelle e Sorzana, dalle frazioni di Campagna, Bettoletto, Molvina e Casella.

2. Le proposte di modifica alla circoscrizione territoriale, nel rispetto delle norme vigenti, dovranno essere sottoposte a referendum popolare.

3. La sede del Comune è posta in piazza G. Soldo, e può essere modificata soltanto con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinatamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

5. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 3 - Il gonfalone e lo stemma

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone, che gli sono stati attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Lo stemma presenta uno scudo che ha sullo sfondo un campo color argenteo nei 3/4 superiori e verde campo nel 1/4 inferiore ed in primo piano raffigura un gallo, sormontato da una corona turrata e circondato, fino a lambire la corona, da un ramo di fronde di alloro a sinistra e di quercia a destra, rami trattenuti in basso da un nastro aureo.

3. Il gonfalone è un drappo azzurro avente al centro lo stemma, ornato con fregi d'argento e sormontato ad arco dalla scritta «Comune di Nuvolera».

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli è consentito solo ed esclusivamente per fini istituzionali e di rappresentanza.

Art. 4 - Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 16, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotti propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 5 - L'albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico un apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. La pubblicazione degli atti previsti al comma 1 viene certificata dal Segretario Comunale.

Titolo II FINALITÀ, FUNZIONI E COMPITI

Art. 6 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte politiche ed alle attività amministrative.

3. Il Comune promuove iniziative ed interventi:

a) per assicurare la pari dignità a tutti i cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità;

b) per tutelare la salute dei cittadini e per sviluppare la sicurezza sociale, favorendo le organizzazioni del volontariato;

c) per tutelare e sviluppare le proprie risorse naturali, storiche e culturali al fine di garantire una migliore qualità di vita dei cittadini;

d) per favorire la crescita della persona attraverso attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, in forma singola o associata;

e) il Comune di Nuvolera si considera una comunità amica. Tutela il benessere e la felicità delle persone che la compongono e assume come fondanti i valori dell'accoglienza e della solidarietà. Ricerca modi, mezzi e luoghi per favorire la crescita culturale, etica e sociale dei propri cittadini. In particolare promuove l'azione delle associazioni che perseguono i medesimi fini, nonché delle agenzie educative che operano a vario titolo sul territorio.

Istituisce un *Forum* Civico dedito a progetti di formazione permanente, con il compito di coordinare le attività educative e culturali esistenti, nonché di progettare azioni strutturate atte a radicare nella prassi quotidiana di ogni fascia d'età detti valori fondanti.

Art. 7 - Funzioni

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio. Hanno carattere primario le funzioni relative ai servizi sociali, all'assetto ed utilizzo del territorio ed allo sviluppo economico.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 8 - Compiti

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Tali compiti sono esercitati dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specifica attuazione.

3. Il Comune esercita anche altre funzioni amministrative che gli vengono attribuite, con relative risorse, attraverso provvedimenti di delega o di trasferimento dallo Stato e dalla Regione.

Art. 9 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con gli altri Comuni e con l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del t.u. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il Sindaco provvede a istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone disabili e i loro familiari.

Art. 10 - Conferenza Stato - Città - Autonomie Locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 11 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del «codice in materia di protezione dei dati personali», approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Titolo III ORGANI ELETTIVI

Art. 12 - Organi istituzionali

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Tali organi istituzionali esercitano le funzioni che vengono loro attribuite dalle leggi dello Stato.

Capo I Consiglio Comunale

Art. 13 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vice-sindaco.

5. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 14 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità in materia di atti fondamentali e programmatici al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. In particolare ha competenza esclusiva sugli atti indicati dall'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordandosi con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Nella prima seduta successiva alle elezioni avuta comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti

della Giunta, tra cui il vice-Sindaco ne discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.

Art. 15 - Il Consiglio Comunale - Programma di governo

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione della data e dell'ordine del giorno.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria, con preavviso notificato di almeno cinque giorni, per le modifiche statutarie, bilancio di previsione, conto consuntivo. Si riunisce in sessione straordinaria in tutti gli altri casi, con preavviso notificato di almeno tre giorni. Le convocazioni d'urgenza devono avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

3. Il Consiglio può essere convocato:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) su richiesta motivata di un quinto dei consiglieri in carica contenente la specificazione degli argomenti da trattare.

4. Nel caso esposto al precedente comma 3 lettera b), l'adunanza deve essere tenuta entro 20 gg. dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato dal Prefetto previa diffida, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti.

5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce inoltre ad iniziativa del Prefetto, in tutti gli altri casi previsti dalla legge e previa diffida.

7. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede in via sostitutiva il Prefetto.

8. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267.

9. Nella stessa seduta il sindaco comunica al Consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice-Sindaco dallo stesso nominato.

10. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

11. Ciascun Consigliere ha diritto ad intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento Comunale.

12. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

13. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16 - Numero legale per la validità delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata. Qualora non si raggiunga la presenza di metà dei Consiglieri assegnati, la seduta non è valida e viene dichiarata deserta.

2. Si potrà in tal caso promuovere nuovamente la seduta, in seconda convocazione, con le modalità e le limitazioni indicate dal Regolamento del Consiglio.

3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto;
- d) il Sindaco.

Art. 17 - Disposizioni relative alle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare il numero dei votanti:

- coloro che si astengono;
- coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, e le votazioni hanno luogo con voto palese.

5. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità delle votazioni e stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta, o per i quali è richiesta la votazione a scrutinio segreto.

Art. 18 - Scioglimento

1. Il Consiglio viene sciolto in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 19 - Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità alla quale rispondono, esercitando le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale devono essere presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Il Consiglio adotta la relativa surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 3.

5. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo scritto non intervengano a n. 3 sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento di sostituzione. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, comunque non inferiore a giorni 10, decorrenti dalla data di

ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 20 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 21 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo in occasione della prima riunione del Consiglio neo eletto.

3. È istituita la «Conferenza dei capigruppo» le cui attribuzioni sono determinate dal regolamento.

Capo II La Giunta

Art. 22 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da non più di n. 6 Assessori. Gli Assessori possono essere scelti tra i Consiglieri eletti, e da anche cittadini esterni al Consiglio, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore. Agli Assessori esterni si applicano le limitazioni previste dall'art. 16.4 lettera c).

Art. 23 - Organizzazione della Giunta Comunale

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco, con apposite deleghe adottate unitamente alle direttive per il loro esercizio, dopo la sua elezione.

4. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco, ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

5. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono essere modificate con analogo atto di delega.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni degli Assessori e le successive modifiche.

Art. 24 - Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

Art. 25 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei votanti.

2. La Giunta può sentire su specifici argomenti il Revisore del Conto, esperti, funzionari comunali, associazioni o singoli cittadini.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta.

Art. 26 - Deliberazioni d'urgenza

1. la Giunta può in caso d'urgenza sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunata consigliare deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, pena la decadenza.

4. Il Consiglio ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Capo III Sindaco

Art. 27 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale. In tale veste esercita funzioni di amministrazione, di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre a quanto stabilito dalla legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 28 - Attribuzioni amministrative

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il vice-Sindaco;
- d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;
- e) coordina l'attività dei singoli assessori;
- f) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- g) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

i) promuove ed assume iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

l) può, sentita la Giunta, prima di concludere accordi con i soggetti interessati, elaborare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale;

m) convoca i comizi per i referendum consultivi;

n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; adotta quei provvedimenti relativi al personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alla Giunta e al segretario;

o) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

p) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uf-

fici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Art. 29 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini, verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, istituzioni e società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

f) collabora con l'organo di revisione dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 30 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) predispone l'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e ne presiede i lavori, ai sensi del regolamento;

b) stabilisce l'ordine del giorno, convoca, presiede la Giunta;

c) convoca, presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo il regolamento;

d) disciplina lo svolgimento delle adunanze consiliari e degli organismi pubblici di partecipazione popolare, da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

Art. 31 - Vice-Sindaco

1. Il vice-Sindaco è nominato dal Sindaco, fra gli assessori comunali, congiuntamente ai membri della Giunta.

2. Svolge le funzioni e sostituisce il Sindaco, nei termini previsti dalla legge.

3. Riceve dal Sindaco, congiuntamente agli altri assessori, delega, per l'esercizio delle funzioni.

4. Delle deleghe rilasciate al vice-Sindaco e agli assessori viene data comunicazione al Consiglio Comunale in sede di nomina della Giunta ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 32 - Dimissioni del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni al protocollo generale. In mancanza vi provvede il Vice-Sindaco.

5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Capo IV Commissioni

Art. 33 - Commissioni consiliari e speciali

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni

con funzioni istruttorie, consultive o di inchiesta. Nella composizione delle commissioni dovrà essere garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.

2. Nelle commissioni di inchiesta e di garanzia la presidenza è riservata alle minoranze.

3. Il Consiglio Comunale può istituire gruppi di studio su materie e tematiche specifiche. I componenti non dovranno essere necessariamente Consiglieri e dovranno essere indicati in maniera proporzionale dalla maggioranza e dalla minoranza.

4. Il Regolamento del Consiglio disciplina la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 34 - Regolamento interno del Consiglio

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale per quanto non previsto dal presente statuto sono contenute in apposito Regolamento.

**Titolo IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

**Capo I
Segretario Comunale**

Art. 35 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività dell'Ente si esplica nel rispetto della distinzione tra la funzione politica di indirizzo e controllo e quella di gestione amministrativa. Quest'ultima è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Al segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 36 - Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisporre i programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dal Sindaco;

b) organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordina beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione della Giunta Comunale;

d) partecipa alle commissioni di gare di appalto, formulate e disciplinate dal Regolamento per la disciplina dei contratti. Partecipa alle commissioni di concorso per l'assunzione di personale, anche a tempo determinato;

e) adotta e sottoscrive tutti gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza, compresa la stipula dei contratti allorché non interviene come ufficiale rogante;

f) verifica la fase istruttoria dei provvedimenti e di emanazione degli atti e dei provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

g) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

h) liquida i compensi e le indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

i) roga i contratti.

Art. 37 - Attribuzione consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio o di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

Art. 38 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione Coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale, avvalendosi della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta i provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Su relazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 39 - Attribuzioni di garanzia

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni, degli altri organismi e cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai Consiglieri Comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta da sottoporre a controllo.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

4. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

5. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

6. Cura la trasmissione degli atti deliberativi ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

**Capo II
Uffici**

Art. 40 - Principi strutturali ed organizzativi

1. Gli uffici ed i servizi comunali assumono l'obiettivo del conseguimento della piena soddisfazione dell'utente, organizzandosi secondo criteri di autonomia, funzionalità, efficienza ed economicità.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile capace di rispondere ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma della dotazione di personale, definisce l'articolazione della struttura e prevede le modalità per l'assegnazione del personale.

Art. 41 - Personale

1. L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo del conseguimento della qualità nella propria azione e del miglioramento continuo dei servizi, attraverso la formazione e l'aggiornamento sistematico dei propri dipendenti al fine di migliorarne la professionalità.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

Art. 42 - Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco può coprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, i posti di responsabile di servizi o di uffici ad alta specializzazione, con decisione motivata dall'inesistenza di risorse interne. I requisiti per l'accesso saranno predeterminati nel regolamento organico.

2. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le compatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.

**Titolo V
SERVIZI**

Art. 43 - Principi di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico, civile e culturale, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, trasparenza, partecipazione e tutela degli utenti. A tal fine l'Amministrazione Comunale compie periodicamente una verifica sul funzionamento dei servizi anche dal punto di vista della loro rispondenza alle esigenze dei cittadini. I risultati di tale verifica sono resi pubblici.

Art. 44 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati in appositi regolamenti.

Art. 45 - Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione con positivi effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Al Consiglio spetta la determinazione delle finalità, degli indirizzi e la verifica dei risultati della gestione.

Art. 46 - Le aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento, il funzionamento ed il controllo delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 47 - Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi,

senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire «istituzioni», organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.

2. Sono organismi delle istituzioni: il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Alla nomina e revoca degli amministratori provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. È nominato in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle «istituzioni» è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 48 - Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del C.C., di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

**Titolo VI
FORME ASSOCIATIVE E COLLABORATIVE TRA ENTI**

Art. 49 - Gestione associata dei servizi

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 50 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 51 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia oppor-

tuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 50, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta, unitamente alla convenzione, lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 52 - Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e gli interventi surrogati ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività coordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare, attraverso strumenti appropriati, il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, sentita la Giunta, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

Titolo VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53 - Principi generali

1. Il Comune incentiva e garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale; promuove organismi al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione attiva forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi.

Art. 54 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti rappresentanti interessi collettivi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui gli atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti relativi al procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

10. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 55 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta alle istanze viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario Comunale, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 56 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. La petizione deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento dell'elettorato attivo residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comunale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 57 - Proposte

1. I cittadini del Comune, in una percentuale non inferiore al 5% dell'elettorato attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, possono sottoscrivere e presentare all'Amministrazione proposte per l'adozione di atti amministrativi.

2. Il regolamento determina la procedura per le proposte, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo collegiale competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento sulla proposta o ne dispone l'archiviazione qualora ritenga di non accoglierla.

In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'organo collegiale competente deve essere adeguatamente motivato e comunicato ai proponenti.

Art. 58 - Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione in ordine a fatti, problemi

ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e degli interessi collettivi.

2. Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

3. I *forum* possono essere convocati, oltre che dall'Amministrazione, anche sulla base di una richiesta del 5% dell'elettorato attivo nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.

4. I regolamenti stabiliscono le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum.

Art. 59 - Difensore civico

1. Il Comune può dotarsi di un difensore civico.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza probità e competenza giuridico-amministrativa.

5. Il difensore civico rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.

6. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri Regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

Art. 60 - Associazioni

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale, civile e sportiva, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale ed artistico.

2. Le organizzazioni di cui al comma precedente, ai fini di intrattenere rapporti col Comune ed avere accesso alle strutture ed ai servizi comunali, dovranno essere costituite nelle forme di legge e presentare domanda di iscrizione nell'apposito albo.

3. L'iscrizione all'albo è deliberata dalla Giunta entro 45 giorni dalla richiesta.

4. La segreteria comunale è incaricata della conservazione dell'albo delle associazioni, suddiviso per categorie di finalità.

Art. 61 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dalla normativa vigente.

2. L'Amministrazione, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinandone: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. I sopracitati organismi e quelli che esprimono interessi circoscritti al territorio comunale possono essere consultati su specifiche materie o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 62 - Incentivazioni

1. Alle associazioni ed agli organi di partecipazione possono essere erogati sia incentivi finanziario-patrimoniali, sia tecnico-professionale-organizzativi.

Capo I Referendum

Art. 63 - Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;

d) piano regolatore generale e strumenti attuativi ed opere pubbliche di competenza comunale, deliberate in sede di bilancio, dal momento in cui siano stati assunti impegni di spesa con terzi.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale a maggioranza.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 64 - Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 65 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo II Accesso agli atti

Art. 66 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre a indicare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 67 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche

dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra-enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. A questo scopo si prevede l'utilizzo della Biblioteca comunale come centro di documentazione ed informazione nel quale si collochi la raccolta e la messa a disposizione del materiale relativo al territorio, prodotto dall'ente locale, da altre istituzioni e da privati.

Capo III Bilanci

Art. 68 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria. È facoltà dei gruppi consiliari richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. L'attività dell'Ufficio dei revisori dei conti è regolata dalla legge vigente, dai principi civilistici e dal presente Statuto.

4. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio dei revisori dei conti e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia.

5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 69 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 70 - Controllo di gestione

1. Al fine di migliorare il sistema di controllo interno dell'Ente, il regolamento individua una adeguata metodologia di verifica della gestione per valutarne efficacia, efficienza ed economicità.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra pro-

gettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VIII REGOLAMENTI E ORDINANZE

Art. 71 - Regolamenti

1. Il Comune emana i regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto della legge generale sugli enti locali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti e le loro revisioni sono deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta di consiglieri assegnati.

7. I regolamenti attuativi del presente Statuto sono:

- I. Regolamento del Consiglio;
- II. Regolamento del diritto di accesso e di informazione e di partecipazione dei cittadini;
- III. Regolamento per la disciplina delle opere e dei contratti;
- IV. Regolamento sull'amministrazione del patrimonio comunale;
- V. Regolamento di contabilità comunale;
- VI. Regolamento sulla tutela dei dati personali;
- VII. Regolamento del Revisore del Conto.

8. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che l'adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 72 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze di carattere straordinario richieste da un fatto inconsueto o accidentale ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 54 della legge 18 agosto 2000 n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

3. Il Segretario Comunale emana, in applicazione di norme legislative e regolamentari e, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma.

TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 73 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordina-

mento comunale, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Il presente Statuto è approvato, e potrà essere modificato, secondo le norme dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 18 agosto 2000 n. 267.

3. Le modifiche allo Statuto devono essere proposte da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati e, qualora respinte dal Consiglio Comunale, non potranno essere riproposte nella stessa tornata amministrativa. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

4. È ammessa l'iniziativa di almeno 30% del corpo elettorale per proporre modifiche allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

*Art. 74 - Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute*

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, della legge 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi sopravvenute e dello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 75 - Norme transitorie e finali

Il Consiglio Comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione e che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 76 - Entrata in vigore

Il presente Statuto:

- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi;
- inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.